

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**SULL'AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE N. 1****(art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.)**

DATI DELLA COMMESSA.

Oggetto: Nuova scuola primaria unica - comune di Mazzé con sostituzione edilizia (scuola primaria della frazione Tonengo) progetto finanziato con fondi PNRR - Next Generation Eu - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 CUP D38E18000090006.

Operatore economico: VICA S.r.l., con sede in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT).

Contratto d'appalto: sottoscritto in data 21/02/2024.

Importo Lavori (al netto del ribasso d'asta): Euro 4.703.990,96 (ribasso del 12,80%).

Progettisti: SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L con sede legale in Strada Provinciale 222 n. 31, 10010 - Loranze (TO) (C.F. e P.Iva 00495550014)

Direttore dei Lavori: ENGINEERING PROJECT & SERVICE S.C.A.R.L., con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019 – Ing. Emiliano Cena

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ENGINEERING PROJECT & SERVICE S.C.A.R.L., con sede legale in Via Treviso n. 12, 10144 TORINO (TO), C.F./P.IVA 11040080019 – Ing. Umberto Siniscalco

Consegna dei lavori: 29/11/2023

Durata contrattuale: 540 giorni naturali e consecutivi.

Il sottoscritto Geom. Nico Primavera, RUP dei lavori in narrativa, espone di seguito il proprio giudizio di ammissibilità della variante num. 1, afferente ai lavori in oggetto, sulla base dell'istruttoria effettuata anche con il supporto dell'avv. Rosario Scalise, incaricato dall'amministrazione quale "Supporto al RUP".

PREMESSE.

- 1) L'intervento in esame è finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ed è stato affidato mediante provvedimento di aggiudicazione prot. N°5685/2023 del 12/09/2023 (Rep. di struttura DD-RA3 N. 320) formalizzato dalla Direzione Centrale Unica Appalti E Contratti della CMTO, in qualità di Centrale di Committenza, all'operatore economico VICA S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Verdi 19, 95035 Maletto (CT), C.F./P.IVA 05038640875, il contratto dei lavori in oggetto, per un importo pari ad Euro 4.703.990,96;
- 2) In data 21/02/2024 è stato stipulato tra il Comune e l'appaltatore il contratto di appalto e in data 29/11/2023 i lavori sono stati consegnati ai sensi del DM 49/2018;
- 3) L'intervento stesso prevede la realizzazione di un nuovo plesso scolastico in sostituzione di quello esistente e la demolizione del plesso Scuola primaria E. De Amicis sita in frazione Tonengo sulla base della

documentazione progettuale redatta dallo studio SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.R.L con sede legale in Strada Provinciale 222 n. 31, 10010 - Loranzè (TO) (C.F. e P.Iva 00495550014).

Il costo complessivo dell'intervento in oggetto, all'esito della procedura di gara, è il seguente:

CONTRATTO DI APPALTO REP. 2353 DEL 21/02/2024		
VALORI	RIBASSO OFFERTO	IMPORTO DEL CONTRATTO
Euro 4.617.924,40 - lavori	12,80%	Euro 4.703.990,96 oltre iva
Euro 86.066,56 - sicurezza	Non soggetto a ribasso	

- 4) I lavori venivano avviati e successivamente sospesi in data 1/12/2023, ripresi il 4/4/2024, sospesi (parziale) il 20/12/2024 e ripresi nuovamente il 6/3/2025 quindi il nuovo termine con la presente variante è il 14/12/2025;
- 5) In itinere di esecuzione dei lavori emergeva la necessità di introdurre modifiche tecniche relativamente alle prestazioni acustiche dei serramenti di facciata e della stratigrafia delle parti opache della copertura. Il tutto come esposto nei documenti tecnici e relazione del Direttore dei Lavori;
- 6) In particolare, a seguito di segnalazione da parte del DL, lo scrivente con nota prot. 12762 del 18/12/2024, ha richiesto allo stesso di procedere alla quantificazione economica delle modifiche ritenute necessarie, utilizzando come riferimento il prezziario regionale anno 2023;
- 7) In data 31/01/2025, a seguito di alcuni incontri tenutisi presso la sede dell'Amministrazione Comunale, il DL ha presentato la stima economica preliminare relativa agli interventi modificativi.
- 8) Successivamente, con nota prot. n. 2154 del 25/02/2025, il RUP ha richiesto al DL l'emissione di un apposito Ordine di Servizio per l'Appaltatore, finalizzato alla modifica della stratigrafia di copertura. Tale richiesta è stata integrata in data 4/03/2025 (prot. n. 2406), con l'ulteriore indicazione di predisporre un Ordine di Servizio anche per le modifiche da apportare alle caratteristiche dei serramenti.
- 9) In ottemperanza a quanto richiesto, il DL ha emesso in data 5/03/2025 l'Ordine di Servizio n. 2, con il quale ha disposto all'Appaltatore la sostituzione dei serramenti di facciata previsti in progetto con elementi maggiormente performanti idonei a garantire un isolamento acustico di 45 dB, nonché la modifica della stratigrafia della copertura. Tali scelte **si sono rese necessarie per garantire la continuità operativa del cantiere ed evitare di non raggiungere il risultato e target PNRR.**
- 10) Infine, con nota prot. n. 7750 del 25 luglio 2025, il RUP ha trasmesso la disposizione di servizio con cui ha formalmente richiesto la redazione della perizia di variante n. 1, perimetrata alle opere di adeguamento acustico.
- 11) In data 13/09/2025 al prot.9316, il Direttore dei Lavori ha depositato gli elaborati di Variante, consistenti nei seguenti documenti:

1-Elenco Elaborati;

2-Relazione Tecnica Generale;

3-Analisi Prezzi;

4-Elenco dei prezzi unitari;

5-Computo metrico estimativo dell'opera;

6-Quadro di raffronto;

7-Quadro incidenza manodopera;

8-Quadro economico;

9- Integrazione relazione CAM;

10-Integrazione n.2 al PSC;

11-Schema Atto di Sottomissione;

12-Verbale di Concordamento nuovi prezzi;

TAV1- Abaco serramenti esterni e parete perimetrale;

TAV2-Abaco controsoffitti;

TAV3-Particolare costruttivo.

12) Dato atto che in data 30/09/2025 al prot. 9861, a seguito della correzione di errori materiali è pervenuta documentazione integrativa la variante, in particolare il quadro economico di variante corretto ed aggiornato;

13) Si rende necessario, in conclusione, approvare la Variante sulla base dei documenti qui richiamati nonché degli elaborati depositati e delle considerazioni qui esposte.

VISTI

-l'art. 8 del DM 49/2018;

-l'art. 106 del DLgs 50/2016 e smi ed in particolare quanto disposto:

- dal comma 1, lett. c, per il quale sono consentite varianti in corso d'opera se determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore;
- dal comma 2, in ordine ai lavori supplementari;
- dal comma 3, in merito alle modifiche non sostanziali;
- dal comma 4 in tema di varianti sostanziali;
- dal comma 7 in relazione ai limiti quantitativi delle modifiche;
- dal comma 12 in merito ai limiti generali riferiti al quinto dell'importo di contratto.

SENTITI

- il Supporto al RUP Avv. Rosario Scalise,

- il progettista dell'opera,

VERIFICATO

-che l'importo occorrente per i lavori previsti ed indicati nella presente Relazione è reperibile mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta per opere impreviste e imprevedibili;

Tutto quanto sopra premesso

ESPRIME

il giudizio di ammissibilità sulle modifiche contrattuali descritte ed inerenti agli interventi di realizzazione della *Nuova scuola primaria unica - comune di Mazzé con sostituzione edilizia (scuola primaria della frazione Tonengo) progetto finanziato con fondi PNRR - Next Generation Eu - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 CUP D38E18000090006*, sulla base delle seguenti considerazioni.

Sulla base delle premesse sopra esposte (che costituiscono parte integrante del presente elaborato), di seguito si riportano le considerazioni alla base del giudizio di ammissibilità della Variante, ai fini dell'impegno di spesa occorrente:

Importo di variante – Euro 335.694,32, oltre iva;

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – Euro 4.402,47;

Importo di variante al netto del ribasso – Euro 288.886,49 al netto degli oneri per la sicurezza, oltre iva;

Importo di variante totale con iva al 10% - Euro 322.617,86.

1. I PRINCIPI NORMATIVI ED I LIMITI DI AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE n. 1.

1.1. I principi in materia di varianti.

L'analisi e l'istruttoria sull'ammissibilità della variante in esame tiene in considerazione i principi normativi vigenti in materia.


Le modifiche **attengono alla fattispecie descritta dall'art. 106, comma 1, lett. c, del Dlgs 50/2016, il quale** prevede che le varianti in corso d'opera sono consentite se determinate da *“circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ...”*.

L'art. 8 del DM 49/2018, a sua volta, precisa alcune regole importanti nella gestione delle varianti e tra queste quella per cui nessuna variante può essere apportata al progetto di appalto ed al contratto se non è stata autorizzata dalla stazione appaltante e soprattutto che *“1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c) , del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione”*.

A sua volta, il Considerando 109 della Direttiva Europea 2014/24/UE (come l'art. 72) precisa

“ Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto, in particolare quando l'esecuzione dell'appalto copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a tali circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile presumere un'influenza ipotetica sul risultato.

Il RUP quindi nella sua istruttoria ha tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa (**qui schematizzati**) rilevando la piena ammissibilità della variante.



1.2. Raffronto tra l'ipotesi di Lavori complementari/supplementari e Variante in corso d'opera.

L'art. 106, comma 1, lett. b), del Dlgs 50/2016 dispone che “*per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi*”

A sua volta l'art. 106, comma 1, lett. c), del Dlgs 50/2016 prevede che le varianti in corso d'opera sono consentite se determinate da “*circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ... Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti*”.

Sulla definizione di “*lavori complementari*”, l'ANAC ha precisato, in plurime decisioni, che si tratta di opere che da un punto di vista tecnico-costruttivo **rappresentino un'integrazione** dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa e che giustifica l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico Esecutore; trattasi di lavori aventi **una propria individualità distinta da quella dell'opera/servizio originari**.

Nei medesimi termini la giurisprudenza, la quale conferma il principio per cui sono da ritenersi “complementari” soltanto quelle opere che da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentino una integrazione dell’opera principale saldandosi inscindibilmente con essa sì da giustificare l’affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico Esecutore. (Tra le tante: Delibera n. 504 del 2/11/2022; Consiglio di Stato, sez. III, 07.10.2020 n. 5962).

I lavori complementari/supplementari non determinano, quindi, una revisione del progetto esecutivo dell’opera, **ma integrano, aggiungono, completano l’opera da realizzare ma non la modificano**. Gli stessi restano estranei al progetto in sé e consistono in lavori aventi **una propria individualità** distinta da quella dell’opera originaria e che integrano un’opera a sé stante

In questo senso l’art. 106 del Dlgs 50/2016 (come l’odierno art. 120 del Dlgs 36/2023) conferma le previsioni dell’art. 72 della Direttiva Europea.

Dalla seguente breve analisi comparata, nel caso in esame è chiaro le opere da realizzare non hanno una propria individualità ma costituiscono opere necessarie e strumentali al raggiungimento del risultato.

Presupposti e limiti	Variante	Lavori complementari
Obiettivo dell’affidamento	Esecuzione non prevista nel contratto e nel progetto iniziale,	Esecuzione non prevista nel contratto e nel progetto iniziale,
Circostanza imprevista	Condizione da rispettare,	Condizione non necessaria, trattandosi di sopravvenute esigenze
Importo dell’affidamento	L’importo massimo è pari al 50% del valore del contratto iniziale,	L’importo massimo è pari al 50% del valore del contratto iniziale,
Natura sostanziale della modifica	Condizione da rispettare: la variante non deve essere sostanziale,	Condizione non prevista nei lavori complementari.
Autonomia/individualità	Il lavoro si inserisce quale modifica del progetto allegato al contratto. Quindi <u>non ha una sua autonomia/ individualità.</u>	Il lavoro ha una sua autonomia e/o individualità in quanto integra e complementa l’opera principale.
Raffronto con il progetto allegato al contratto	La variante determina una modifica al progetto allegato al contratto (modifiche ad aspetti tecnici e/o economici e/o amministrativi).	I lavori complementari non determinano una modifica al progetto allegato al contratto, se non in termini meramente accessori e strettamente necessari per il collegamento del lavoro “nuovo”.
Qualificazione operatore	Ai fini della qualificazione dell’operatore si tiene in considerazione il solo valore del lavoro complementare.	Ai fini della qualificazione dell’operatore si tiene in considerazione il solo valore del lavoro complementare.
Natura affidamento	Atto di sottomissione/atto aggiuntivo.	Procedura negoziata che costituisce in concreto un affidamento diretto.

In conclusione è evidente **che gli interventi oggetto della presente Relazione non possono essere qualificati a titolo di lavori complementari/supplementari ma quale variante**, in quanto come esposto nei documenti progettuali costituiscono opere necessarie per raggiungere il risultato atteso e determinano modifiche al progetto esecutivo originario.

2. LE RAGIONI DELLA VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C), DEL CODICE.

Il Direttore dei lavori nella propria relazione precisa che “*Durante la verifica delle caratteristiche prestazionali dei materiali e delle componenti costruttive previste nel progetto esecutivo, è emersa una sottostima del livello*

di isolamento acustico per i serramenti della facciata e la necessità di garantire adeguato comfort acustico degli ambienti tramite implementazione delle prestazioni delle parti opache dell'involucro.

Per tale motivo si rende opportuna la necessità di introdurre modifiche tecniche relativamente alle prestazioni acustiche dei serramenti di facciata e della stratigrafia delle parti opache della copertura.

Il tutto come esposto nei documenti tecnici e relazione del Direttore dei Lavori medesimo.

Il RUP nell'analisi della variante e quindi nella relazione di ammissibilità, deve valutare se la stessa sia motivata da circostanze **impreviste ed imprevedibili**.

La variante può essere ricondotta nella fattispecie delle circostanze imprevedibili (art. 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs 50/2016) per la stazione appaltante, anche se connesse a scelte progettuali non ottimali.

La Direttiva Europea 2014/24/UE definisce l'imprevisto (*cf. Considerando n. 109*), quale evento che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto, anche “... **della natura e delle caratteristiche del progetto specifico**”.

In merito alle motivazioni connesse alla variante, si rileva che in fase di redazione del progetto esecutivo sono state considerate le condizioni ambientali al contorno dell'erigendo edificio scolastico:

-contesto extraurbano di particolare tranquillità e privo di fonti rumorose in quanto situato ai margini del centro abitato e su in piano elevato rispetto all'unica arteria stradale presente, la SP 81;

-posizionamento dei principali locali ricettivi verso sud-est, ovvero sul fronte opposto alla esistente scuola materna;

-presenza di schermature naturali sul medesimo fronte quali alberature e vigneti.

In ragione di tali circostanze il progettista ha effettuato delle scelte esecutive ragionevoli e congrue.

Si aggiunga anche che le previsioni di Piano Regolatore Comunale per le aree limitrofe al nuovo sito scolastico non includono spazi per siti commerciali, industriali o artigianali, contribuendo alla riduzione del rumore di fondo nelle immediate vicinanze dello stesso.

Le verifiche tecniche relativamente all'isolamento acustico di facciata e quindi anche delle componenti finestrate, infatti, vanno condotte per gli ambienti con presenza continuativa di persone, in questo caso allievi o personale scolastico, e pertanto potrebbero essere trascurati i locali di servizio, i locali tecnici, i disimpegni.

In considerazione di quanto sopra, la variante rientra a tutti gli effetti in una revisione progettuale migliorativa e connessa ad eventi non previsti e non prevedibili per la stazione appaltante, trattandosi di scelta progettuale rivelatasi poi non ottimale rispetto alla natura delle opere.

In merito, infine, occorre dare evidenza che la valutazione progettuale iniziale non ottimale non determina oneri risarcitori; in merito infatti laddove il progetto iniziale avesse contemplato la soluzione della presente perizia, la stazione appaltante avrebbe sostenuto i medesimi costi. Il tutto fatto salvo ulteriori analisi connesse a riserve di natura indiretta (anomalo andamento ecc).

3. IL LIMITE QUALITATIVO DELLA VARIANTE

L'art. 106, comma 4, del Dlgs 50/2016 stabilisce un ulteriore limite in materia di varianti in corso d'opera: il divieto di approvare varianti sostanziali (principio oggi ribadito nell'art. 120, comma 6, del Dlgs 36/2023).

E' importante evidenziare che non esiste una casistica oggettiva della definizione di variante sostanziale.

Sul punto l'ANAC ha chiarito che *“la connotazione di sostanzialità o meno di una variante nel settore dei contratti pubblici deve essere determinata caso per caso e non può, a priori, farsi un'elencazione squisitamente tecnica di quali modifiche siano da considerare varianti sostanziali e quali no. L'evenienza di una variante sostanziale non va, infatti, legata ai singoli aspetti tecnici delle modifiche progettuali apportate, bensì agli effetti che tali variazioni avrebbero potuto avere, se già presenti o comunque note, sulle offerte fatte dagli altri concorrenti che al tempo hanno partecipato alla gara d'appalto. Ciò in quanto vanno salvaguardati i principi di concorrenza e parità di condizioni che altrimenti risulterebbero lesi dal mutamento sostanziale, per importo o entità, del progetto dell'opera posto a base della gara ad evidenza pubblica”*. (Comunicato Presidente ANAC del 24 novembre 2014; Deliberazione AVCP n. 103 del 2 dicembre 2012; Parere AVCP AG del 9 giugno 2011).

L'art. 106 elenca quattro condizioni che potrebbe condurre a ritenere una variante quale sostanziale e tra queste:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;*
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;*
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;*
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d), dello stesso art. 106.*

Nel caso di varianti in corso d'opera rilevano, soprattutto, le condizioni di cui alle lettere a) e b).

Il RUP, quindi, nella sua istruttoria ed analisi di ammissibilità della variante, ha valutato i singoli aspetti sopra elencati.

Nel caso di specie:

- La modifica introduce condizioni e variazioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, non avrebbero mutato le categorie SOA, le soglie di cui all'art. 35 del Dlgs 50/2016 e non avrebbero impedito o precluso la partecipazione di altri operatori economici o mutato il numero dei concorrenti medesimi. Nella sostanza, le lavorazioni appartengono alla medesima fattispecie contrattuale e non estendono in alcun modo l'oggetto contrattuale, il quale rimane il medesimo. Le variazioni, infatti, si inseriscono nel medesimo perimetro di lavorazione contrattuale (appunto la Scuola).
- la modifica non altera o modifica l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale. E ciò in quanto le pattuizioni contrattuali rimangono le medesime ed il ribasso rimane il medesimo.
- la modifica non estende l'oggetto del contratto rimanendo questo legato alla esecuzione dell'opera appaltata e non introducendo lavori ed opere estranee al complesso di intervento. La variante non muta l'oggetto contrattuale ma deve essere accessoria ovvero finalizzata a migliorare il progetto iniziale, senza tuttavia modificarne la finalità.

Risulta quindi come la variante **non sia in alcuna misura da qualificarsi sostanziale**.

*

4. IL LIMITE QUANTITATIVO DELLA VARIANTE

L'art. 106 del Dlgs 50/2016 e smi stabilisce, al comma 7, il limite massimo entro il quale ogni singola variante può essere disposta indicando nel 50% il valore massimo di ciascuna modifica. Il tutto come indicato dall'art. 72, comma 1, lett.c, della Direttiva Europea 2014/24/UE.

L'art. 106, comma 7, del Codice precisa “...*In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice*”.

L'importo di affidamento è pari ad Euro **322.617,86 < al 50% dell'importo di contratto; tale limite è quindi rispettato.**

*

5. LIMITE QUANTITATIVO: IL 20% AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12.

L'art. 106, comma 12, del Dlgs 50/2016 prevede che “*La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.*”

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del DLgs 50/2016 e smi, l'Ente ha il diritto potestativo, sempreché non venga alterata la natura dell'opera e non si realizzi una modifica sostanziale, di ordinare all'esecutore la realizzazione di maggiori lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, entro il limite del 20% dell'importo di contratto.

L'art. 8, comma 4, del DM 49/2018 chiarisce che ai fini della determinazione del 20% (quinto d'obbligo), l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.

Ora nel caso di specie, la variante non **supera il quinto in quanto pari ad Euro 335.694,32.**

6. CONCLUSIONI.

A fronte di quanto esposto, lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento, sentito il supporto al RUP, la Direzione Lavori, il Progettista, ritiene sussistano i presupposti per le modifiche indicate e per i motivi indicati

CHIEDE

Agli organi decisionali medesimi di prendere atto formalmente di tali decisioni e di stanziare, comunque la somma di Euro **322.617,86**, come da quadro economico allegato alla perizia.

Il Responsabile Unico del Progetto
Nico Primavera
Firmato in originale

Il Supporto al RUP
Avv. Rosario Scalise
Firmato in originale